

TA CAPPELLI
AVVOCATO
Vigna, 5 - 80137
7510670/081

S

N

Cron.

Rep.



BT86

SENTENZA N

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

27650/06
1) Esposito
Rs Similano
Avvocato
2) Reg Campania
Avvocato
ANNO 2009 (2 p. v. d. l.)

ORIGINALE

Il Tribunale di Napoli, dodicesima sezione civile, in persona della dott.ssa Marida Corso, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.27650/2006 R.G avente od oggetto: risarcimento danni e riservata in decisione alla udienza del 20 luglio 2009 e redatta ai sensi dell'art.118 disp.att. c.p.c. come novellato dalla legge 69/09 in vigore dal 4.7.2009

TRA

Esposito Massimiliano rapp.to e difeso dall'avv.to Vincenzo Viola presso il quale
elett.te domicilia in Napoli alla via Lepanto 105

2322
Esposito € 2,58
Trasferito € 4,14
ATTORE € 6,72

E

Regione Campania rapp.ta e difesa dall'avv.to Francesco Napolitano presso il
quale elettivamente domicilia in Napoli al Viale Augusto 162

1072 € 0,41
7,13
A. postale €
Totale €
CONVENUTO

CONCLUSIONI: per l'attore: come da conclusioni di cui all'atto di citazione, alle memorie ed ai verbali di causa.

[Signature]

per l'assicurazione: si riporta alle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione.

Motivazione in fatto e delle ragioni giuridiche della decisione.

FATTO-

Con citazione ritualmente notificata Esposito Massimiliano esponeva che in data 6 novembre 2005 alle ore 18,15 circa, nel porto di Pozzuoli, sbarcato con l'autovettura dal traghetto proveniente da Ischia mentre si dirigeva verso l'uscita, a causa della scarsa visibilità dovuta alla mancanza di illuminazione dell'area portuale, di sbarre protettive o barriere o cartelli che segnalassero la direzione da prendere, anziché immettersi sulla rampa di uscita, finiva con l'autovettura in mare.

Ritenendo responsabile del sinistro, la Regione Campania in qualità di custode dell'area portuale ed esperito inutilmente il tentativo di essere risarcito dei danni subiti, l'attore provvedeva a citare l'Amministrazione in giudizio innanzi a questo Tribunale.

La Regione Campania si costituiva in giudizio, eccependo preliminarmente la nullità dell'atto di citazione e nel merito, allegava la diversità del fatto descritto in citazione rispetto a quello fornito dall'attore il giorno successivo il sinistro (7.11.2009) all'ufficio marittimo di Pozzuoli.

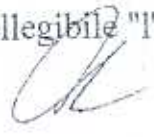
Ammessa ed espletata prova testimoniale la causa veniva riservata a sentenza previa concessione dei termini di legge.

RAGIONI GIURIDICHE

Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione di nullità della citazione, che parte convenuta solleva sotto il profilo della pretesa mancata indicazione della causa pretendi.

L'eccezione è manifestamente priva di pregio, e pertanto va rigettata.

Sul punto, basta osservare che, sia pure con una narrativa particolarmente scarna e racchiusa in poche righe, la difesa attorea indica comunque chiaramente ed in modo perfettamente intellegibile "l'esposizione dei fatti e



degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda" di cui all'art. 163 n. 4 c.p.c.. Infatti, l'attore rappresenta che le ragioni poste a fondamento della richiesta risarcitoria sono da rinvenirsi nel fatto che l'amministrazione convenuta non ha adottato "alcuna precauzione" per impedire l'evento oggetto di causa (mancanza di segnaletica ...) (cfr. pag. 1 citazione).

Ne deriva la chiara indicazione della causa petendi posta a fondamento della domanda, con conseguente rigetto dell'eccezione di nullità della citazione. Ugualmente, va disattesa l'eccezione di diversità del fatto narrato, essendo la diversità irrilevante ai fini della decisione.

Il fatto costitutivo della domanda risarcitoria allegato è l'omissione della mancata predisposizione di barriere, sbarre, cartelli indicanti la rampa di uscita del porto di Pozzuoli.

Sull'amministrazione convenuta, nella sua veste di custode incombe l'obbligo di adottare le misure idonee a garantire l'incolumità altrui.

In ordine al regime giuridico applicabile al caso di specie, osserva il giudicante che al tradizionale insegnamento della giurisprudenza - secondo il quale le pubbliche amministrazioni non sono, di norma, soggette alla responsabilità per i danni cagionati dalla custodia dei loro beni - si è andato recentemente contrapponendo un diverso orientamento interpretativo, che appare preferibile, secondo il quale l'appartenenza del bene al demanio o al patrimonio della pubblica amministrazione e il suo uso diretto da parte di un rilevantissimo numero di utenti - aspetti che la precedente giurisprudenza aveva assunto a elementi idonei ad escludere l'operatività dell'art. 2051 c.c. - sono solo indici sintomatici dell'impossibilità di evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo in un bene, ma non la attestano in modo automatico, sicché l'art. 2051 c.c., trova applicazione ogni qualvolta nel caso concreto non sia ravvisabile la soggettiva impossibilità di un esercizio del potere di controllo dell'ente sul bene in custodia, determinata appunto dal suo uso generale da parte dei terzi e dalla sua notevole estensione.



Si ritiene pertanto che il regime giuridico applicabile nel caso di specie sia proprio quello di cui all'art. 2051 c.c., perché è pacifico che il luogo nel quale si è verificato il sinistro era nella significativa e concreta possibilità per l'amministrazione convenuta, soggetto tenuto ex lege alla sua custodia, di adeguare la segnaletica stradale direzionale.

Si rileva inoltre che per quanto attiene specificamente all'applicabilità dell'art. 2051 c.c. è stato affermato il principio secondo cui la responsabilità del custode richiede che "l'evento sia stato cagionato dalla cosa medesima per sua intrinseca natura ovvero per l'insorgenza in essa di agenti dannosi" (Cass. 28.3.01, n. 4480; 1.6.95, n. 6125; 10.11.93, n. 11091); nell'effettuare tale valutazione non si deve distinguere tra cose intrinsecamente pericolose e cose suscettibili di divenire tali in forza di altri fattori causali, poiché l'art. 2051 c.c. - a differenza dell'art. 2043 c.c., il quale impone a chiunque un dovere generale di astensione dal compimento di atti che possano provocare danni a terzi - pone a carico di un soggetto ben individuato uno specifico obbligo di attivarsi affinché dal bene affidato alla sua custodia non derivino danni a terzi ed è inoltre necessario, per potere pervenire all'accertamento della responsabilità del custode, che il danneggiato dimostri che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione potenzialmente lesiva, originariamente posseduta o successivamente assunta dalla cosa (Cass. 6.8.97, n. 7276; 15.11.96, n. 10015; 28.10.95, n. 11264).

I principi giurisprudenziali enunciati in precedenza stanno ad indicare, per l'appunto, la necessità di addossare al custode solo i rischi di cui egli possa essere chiamato a rispondere - tenuto conto della natura del bene e della causa del danno - sulla base dei doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, con riferimento a criteri di corretta e diligente gestione. Con riguardo al fortuito come fattore di pericolo creato occasionalmente da terzi, o anche dal fatto colposo del danneggiato l'onere di



fornire la prova delle circostanze idonee ad esimere dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., grava sull'amministrazione.

In merito al criterio di attribuzione dell'onere di fornire la prova del fatto idoneo ad escludere la responsabilità dell'ente custode, affermando che la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. resta esclusa solo dalla prova, gravante sulla p.a., che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, le quali nemmeno con l'uso della ordinaria diligenza potevano essere tempestivamente rimosse, così integrando il caso fortuito o la forza maggiore previsto dalla predetta norma quale scriminante della responsabilità del custode.

Ciò premesso le modalità dal sinistro risultano accertate da quanto dichiarato dai testimoni, che assistevano alla caduta in mare sulle cui deposizioni non vi è motivo di dubitare anche perché il fatto può ritenersi non controverso fra le parti.

Tanto premesso, vanno riassunti i punti salienti del fatto:

- 1) omessa presenza di cartelli indicanti la rampa di uscita;
- 2) omessa presenza di cartelli di divieto della direzione presa dall'autovettura;
- 3) assenza totale di illuminazione per l'improvviso black out;
- 4) scarsa visibilità per la pioggia;

All'esito della svolta istruttoria si rileva che non risultano dimostrati elementi probatori idonei a superare la presunzione di responsabilità del custode, il quale, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza maggioritaria, "dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità" (Cass. 4.2.04, n. 2062; 20.7.02, n. 10641; 20.5.98, n. 5031).

Perché sia addebitata una qualsivoglia responsabilità a carico dell'Ente Pubblico è necessario che sia dimostrata la sussistenza del nesso eziologico



fra il fatto - il sinistro supra descritto - e l'evento-danno - i danni materiali occorsi all'autovettura di cui l'attore chiede il risarcimento.

Come suesposto, parte attrice ha dimostrato che, a causa della mancanza di segnalazioni stradali e della scarsa visibilità la vettura cadeva in mare subendo i danni descritti ed ha avvalorato la sua tesi di colpa dell'amministrazione nella custodia del bene per omessa adozione di ogni cautela per non avere predisposto dei cartelli, delle segnalazioni luminose e delle barriere protettive.

Tuttavia, la presunzione iuris tantum di colpa prevista dall'art. 2051 cod. civ. può essere vinta dalla prova contraria del caso fortuito, che può consistere del fatto naturale (cd. forza maggiore), nel fatto del terzo e nel fatto dello stesso danneggiato.

Nel caso concreto, quanto al comportamento dello stesso danneggiato, avendo l'attore allegato la mancanza di illuminazione artificiale e la scarsa visibilità per la pioggia, ha dichiarato di camminare per tale motivo a velocità ridottissima proprio in virtù del maltempo, adeguando il suo comportamento in ragione delle condizioni avverse e particolarmente sfavorevoli.(circostanza confermata dai testimoni escussi).

In conclusione, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2051 cod. civ., da un lato, non può ritenersi dimostrato il fortuito- forza maggiore che vale a interrompere il nesso causale ed esclude una sua responsabilità dell'amministrazione superabile con l'installazione di segnaletica luminosa e di cartelli indicanti l'uscita.

Occorre, dunque, verificare in fatto la rilevanza del caso fortuito o forza maggiore, quale fattore capace di interrompere il nesso eziologico tra evento e danno determinato dal forte nubifragio o se la P.A., omettendo di custodire adeguatamente il bene demaniale strada abbia o non determinato il danno.



In particolare, è necessario precisare come la pioggia abbattutasi **nella notte** in questione pur considerandosi "eccezionale" non è stata tale da **rendere** "imprevedibile" ed "inevitabile" il danno.

La descrizione dei luoghi, assenza di segnalazioni, provata all'esito delle risultanze istruttorie, per cui l'amministrazione convenuta avrebbe dovuto procedere, con interventi di manutenzione, onde ovviare alla irregolare situazione dei luoghi.

Dalle prove per testi, infatti, è emerso che non vi era alcuna segnalazione e/o cartelli di segnalazione della direzione da prendere.

Tale circostanza oltre che dalle prove per testi è emersa anche dai rilievi fotografici allegati da parte attrice dove non si rinviene alcun cartello di divieto.

Pertanto, l'amministrazione è venuta meno all'obbligo di adozione di tutte le cautele idonee a garantire l'incolumità di persone e cose, nella fattispecie in esame mediante l'apposizione di adeguata segnalazione e di segnalazione luminosa.

La situazione non integra gli estremi del caso fortuito e non esime l'amministrazione per i danni cagionati dall'inadeguatezza delle cautele adottate per la prevenzione di una situazione di pericolo.

Le omissioni di cui sopra hanno reso possibile l'evento, creando un danno all'autovettura la quale è risultata danneggiata e inutilizzabile, come provato dall'istruttoria espletata e dalla documentazione attestante la sua demolizione. Sul quantum debeatur tale danno viene liquidato in via equitativa (Cass. Civ. SS.UU. n. 1712/95) in Euro 12000,00 =, all'attualità utilizzando come base di calcolo il valore del danno - capitale al tempo del fatto illecito ricavato sulla base della documentazione prodotta circa la valutazione dell'auto. (vedasi data di immatricolazione e listino prezzi).

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.



P.Q.M.

Tribunale di Napoli così decide:

- a) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la Regione Campania al risarcimento dei danni subiti dall'attore in data 6.11.2005 nella misura di euro 12.000,00 oltre interessi legali dal sentenza;
- b) Condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 245,00 per spese, euro 1250,00 per diritti, euro 1790,00 per onorario oltre iva e cpa se documentati e rimborso spese generali, con attribuzione.

Così deciso in Napoli in data 3 dicembre 2009

IL GIUDICE

Il Cancelliere CL
Dott.ssa Sesto Roberto



TRIBUNALE DI NAPOLI

Con ordinanza in data 17/03/2010 la 12^o Sezione Civile

ha disposto la correzione, nella presente sentenza,
dell'errore materiale, nel senso che ove leggersi è scritto

avv. To Vincenzo Viola, dove risultano avv. ti
PASQUALE VARRIALE e FLORA CAPPELLI

deve invece leggersi

Napoli, 27/03/2010



OPERATORE GIUDIZIARIO B2
Francesca Capasso



TRIBUNALE DI NAPOLI

Il Giudice

Sciogliendo la riserva che precede,
letti gli atti;

rilevato che l'istante ha richiesto la correzione di errore materiale contenuto nella
sentenza n. 13624/09 del 3.12.2009;

ritenuta l'ammissibilità della procedura esperita;

ritenuto che l'istanza di correzione di errore materiale pare meritevole di
accoglimento, apparendo evidente la mera svista di carattere grafico in cui è incorso
questo giudice;

ritenuto, quindi, che occorre procedere alla correzione dell'errore materiale nel senso
richiesto dall'istante,

p.q.m.

dispone la correzione dell'errore materiale come segue:

nella sentenza laddove è scritto avv.to Vincenzo Viola, deve scriversi " avv.ti
Pasquale Varriale e Mara Cappelli." Manda alla Cancelleria per l'annotazione della
predetta correzione sull'originale della sentenza.

Napoli, 4.3.2010

Il Giudice

(dott. Marida Corso)

